

DECRETO DIRIGENZIALE N. 261 del 2 luglio 2008

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO GOVERNO DEL TERRITORIO, TUTELA BENI, PAESISTICO-AMBIENTALI E CULTURALI SETTORE POLITICA DEL TERRITORIO - D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.e i. - art. 142, comma 3 - Procedura per la richiesta, da parte dei Comuni interessati, di irrilevanza paesaggistica dei corsi d'acqua o parte di essi - Criteri oggettivi per l'individuazione (Con allegati).

PREMESSO:

- che l'art. 1 del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775 definisce la categoria delle acque pubbliche allo scopo di disciplinarne gli usi di pubblico generale interesse, prevedendo la iscrizione dei corsi d'acqua interessati in appositi elenchi suddivisi per provincia e approvati conò decreto del Ministero dei Lavori Pubblici;
- che l'art. 82, comma quinto, lettera c), del DPR 24 luglio 1977, n. 616, come integrato dall'art. 1 della Legge 8 agosto 1985, n. 431, sottoponeva a vincolo paesaggistico, ai sensi della Legge 29 giugno 1939, n. 1497, *"i fiumi, i torrenti ed i corsi d'acqua iscritti negli elenchi di cui al testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piede degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna"*;
- che l'art. 1-quater della Legge n. 431/1985 disponeva che - in relazione al vincolo paesaggistico imposto sui corsi d'acqua ai sensi del richiamato quinto comma, lettera c), dell'art. 82 del DPR n. 616/1977 - le Regioni, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della stessa Legge n. 431/1985, determinassero quali dei corsi d'acqua classificati pubblici ai sensi del suddetto testo unico n.1775/1933, potessero per la loro irrilevanza ai fini paesaggistici, essere esclusi in tutto o in parte, dal predetto vincolo, e ne redigessero e rendessero pubblico, entro i successivi 30 giorni, apposito elenco;
- che la Regione Campania con la deliberazione n. 7528 del 04.12.1985 ha provveduto a dare attuazione al disposto del suddetto art. 1-quater della legge n. 431 del 1985, espungendo, per l'irrilevanza paesaggistica, alcuni corsi d'acqua pubblici della Provincia di Caserta e della Provincia di Salerno;

CONSIDERATO:

- che, negli ultimi decenni, la comparsa e l'interazione di molteplici fattori, quali quelli ambientali e/o antropici, hanno pesantemente influito su diffuse realtà territoriali regionali modificando sia alcune previsioni/destinazioni territoriali degli strumenti di pianificazione urbanistica sia il naturale andamento di elementi naturali, quali appunto i corsi d'acqua, caratterizzanti in modo pregnante l'intera regione;
- che diverse municipalità lamentano un incongruo appesantimento, ovvero aggravio, degli iter tecnico-amministrativo- edilizi, ancorpiù se di modesta entità, inerenti interventi ricadenti nelle zone interessate da corsi d'acqua che risultano ormai parte intubati e/o posti al di sotto di alcune sedi stadali ovvero regimentati in cunette ed irreversibilmente trasformati;
- che in alcuni casi risulta, invero, inipotizzabile ricondurre di fatto alla originaria conformazione i tratti di alcuni corsi d'acqua, anche per gli interventi edilizi susseguitisi nel tempo, che hanno sensibilmente modificato lo *status quo ante* dei luoghi;
- che i Comuni, fra gli strumenti di pianificazione urbanistica vigenti, individuano e rappresentano, per il territorio di propria competenza, i vincoli paesaggistici riferiti ai corsi d'acqua, o tratti di essi, iscritti nell'elenco delle acque pubbliche ai sensi del R.D.n. 1775/1933 e di cui al comma 1, lettera c) ex art. 142 del Codice;
- che, al riguardo, alcuni Comuni formulano a questa Amministrazione Regionale proposte al fine di ottenere una dichiarazione di irrilevanza, ai fini paesaggistici del vincolo di cui all'art. 142, c.1,

lett.c) del d.lgs 22 gennaio 2004, n. 42 recante *Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137*, così come di recente integrato, in relazione al paesaggio, dalle ulteriori disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 26 marzo 2008 n. 63, di seguito denominato *Codice*;

- che l'Assessorato al Governo del Territorio della Giunta Regionale della Campania persegue una incisiva azione amministrativa volta alla tutela e valorizzazione del variegato paesaggio regionale, in sintonia con le disposizioni di cui alla parte III del Codice, ove, tra le altre, le caratteristiche paesistico-ambientali e culturali dei corsi d'acqua, o parte di essi, risultano immediatamente cogenti nei confronti delle trasformazioni del territorio;
- che la Regione Campania ha facoltà, ai sensi del comma 3, art. 142 del Codice, di ritenere irrilevanti, ai fini paesaggistici, quei beni, o parte di essi, così come indicati alla lettera c), comma 1, del suddetto articolo, includendoli in apposito pubblico elenco, salva la possibilità per il Mi.B.A.C. di confermare la rilevanza paesaggistica degli stessi;

RITENUTO :

- che, nell'ottica delle azioni politico-amministrative dal suddetto Assessorato regionale, volte alla tutela e valorizzazione dei beni paesistico-ambientali, questo Settore debba provvedere all'emanazione di specifica procedura tecnico-amministrativa, unitamente alla individuazione di criteri oggettivi, cui i Comuni interessati devono attenersi per trasmettere le eventuali e motivate richieste di irrilevanza paesaggistica dei corsi d'acqua, o parte di essi, ricadenti all'interno dei propri limiti amministrativo-territoriali, per la successiva e relativa valutazione in sede regionale;
- di dover approvare, di conseguenza, i detti criteri oggettivi, di cui all'allegato "A", unitamente alle schede contenenti i pertinenti dati grafici e fotografici, di cui all'allegato "B", nonché una tabella riassuntiva che compendia le singole proposte e motivazioni avanzate, di cui all'allegato "C";
- necessario che, ai fini istruttori e per le finalità suesposte, i Comuni interessati trasmettano presso il Settore regionale Politica del Territorio, le eventuali richieste e relative documentazioni redatte secondo gli allegati "A", "B" e "C" alla presente decretazione, unitamente alla relativa delibera di G.M. di proposta alla Giunta Regionale della Campania;

VISTI:

- il Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, recante "*Testo unico sulle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici*";
- l'art. I quater della L. 8 agosto 1985, n. 431 (legge Galasso), *Conversione in legge con modificazioni del decreto legge 27 giugno 198, n. 312 concernente disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale*;
- il d.lgs n. 42/2004 recante il "*Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137*" - così come integrato e corretto dalle ulteriori disposizioni del d.lgs. 26 marzo 2008, n. 63, in relazione al paesaggio - e in particolare l'art 142, comma 3;
- la Decisione del Consiglio di Stato, Sez. VI, del 04.02.2002, n. 657;
- la deliberazione di G.R.C. n. 7528 del 04 dicembre 1985, con la quale, ai sensi e per gli effetti dell'art. I quater della L. n. 431/1985, sono stati esclusi dal vincolo paesaggistico alcuni corsi d'acqua, classificati pubblici ai sensi del T.U. di cui al R.D. n. 1775/1933, per la loro irrilevanza ai fini paesaggistici;
- la deliberazione di G.R.C. n.1956 del 30 novembre 2006 di adozione del Piano Territoriale Regionale (P.T.R.);

DECRETA

per le motivazioni espresse in narrativa che si intendono qui di seguito integralmente riportate e trascritte:

- di approvare gli allegati "A", "B" e "C", che costituiscono parte integrante della presente decretazione, inerenti, rispettivamente, i criteri oggettivi cui dovranno attenersi i Comuni interessati per l'individuazione dei corsi d'acqua, o parte di essi, oggetto di eventuali richieste di irrilevanza paesaggistica, le pertinenti schede di rilevazione dati grafici e fotografici a corredo delle stesse dette richieste e una tabella dati che compendi le proposte di irrilevanza paesaggistica, avanzate con le relative motivazioni, da trasmettere, per la conseguenziale istruttoria, a questo Settore regionale Politica del Territorio, unitamente alla deliberazione di G..M. di relativa proposta alla Giunta Regionale della Campania;
- di trasmettere copia del presente decreto all'Area 02 - Settore 01 – per la registrazione e l'archiviazione, all'Area 01 - Settore 02 - per la pubblicazione sul B.U.R.C., all'Assessore al Governo del Territorio della Giunta Regionale della Campania nonché al Coordinatore regionale dell'A.G.C. 16 Governo del Territorio, per opportuna conoscenza., al Settore Politica del Territorio, per i consequenziali adempimenti, nonché al *webmaster* per l'immissione sul sito web istituzionale della Regione Campania.

Gentile